ICA
INTERNATIONAL CHAMBER OF ARBITRATION

ARBITRATO
NEL SETTORE NAVIGAZIONE E TRASPORTI
CLAUSOLE COMPROMISSORIE

** * **

INDICE

1. **NOTA INTRODUTTIVA** 1
1.1 ARBITRATO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA *EX* D.LGS. 28/2010: GESTIONE DELLE INTERFERENZE 2
1.2 STRUMENTI ADR AMMINISTRATIVI E SETTORIALI – L 'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART) 3
1.3 CONVENZIONI INTERNAZIONALI E LIMITI AL COMPROMESSO IN ARBITRI 4
1.4 ESCLUSIONE CONTRATTUALE DELL'OBBLIGO DI MEDIAZIONE PREVENTIVA 4
2. **CLAUSOLE COMPROMISSORIE – TEMPLATE** 6
2.1 CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI 6
2.2 CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI AEROMOBILE, NAVE O UNITÀ DA DIPORTO 7
2.3 CONTRATTO DI *LEASING* DI AEROMOBILE, NAVE O UNITÀ DA DIPORTO 8
2.4 CONTRATTO DI VENDITA DI AEROMOBILE 8
2.5 CONTRATTO DI VENDITA DI NAVE 9
2.6 CONTRATTO DI VENDITA DI UNITÀ DA DIPORTO 10
2.7 CONTRATTO DI LOGISTICA E LOGISTICA INTEGRATA 10
2.8 CONTRATTO DI SPEDIZIONE 11
2.9 CONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITÀ SPAZIALI 12

** ** * ** **

1. NOTA INTRODUTTIVA

Le clausole che seguono costituiscono adattamenti della clausola compromissoria utilizzata da ICA – International Chamber of Arbitration ai tipi di contratto dedicati al settore della navigazione e dei trasporti. Ciascuna clausola prevede la devoluzione diretta della controversia ad arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., amministrato dall'organismo "ICA – International Chamber of Arbitration" (anche attraverso l'esperienza e la funzione amministrativa di Primavera Forense S.r.l.), con sede in Roma e possibilità di svolgimento in modalità telematica. In via ordinaria il giudizio arbitrale è deciso da un Collegio di tre arbitri ai sensi dell'art. 809 c.p.c.; per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 è prevista, in alternativa e su opzione (c.d. "*opt-in*"), una procedura accelerata innanzi ad un Arbitro unico. Resta ferma, nelle materie in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità *ex lege* ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la facoltà dell'arbitro di disporre, su eccezione di parte entro la prima udienza,

Avv. Maurizio Corain
Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma
E-mail: maurizio.corain@rplt.it
PEC: maurizio.corain@legalmail.it
Mob. +39 3356046290

l'esperimento del tentativo di mediazione ovvero dei procedimenti settoriali equipollenti di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto([1]).

** * **

1.1 ARBITRATO E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA *EX* D.LGS. 28/2010: GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Com'è ben noto a chi legge, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 149/2022), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e **finanziari**, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, **opera**, rete, **somministrazione**, società di persone e subfornitura, è tenuto a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione. In tali materie l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: l'improcedibilità è eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Ne consegue, con riferimento alle tipologie contrattuali inerenti al settore navigazione e trasporti che:

- il contratto di trasporto di merci: non è ricompreso nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010; la mediazione preventiva è pertanto facoltativa e opera solo ove prevista da clausola contrattuale (cfr. art. 5-*sexies*);

- i contratti di costruzione di aeromobile, nave o unità da diporto: la mediazione obbligatoria opera soltanto ove il contratto sia qualificabile come contratto d'opera (art. 2222 c.c.), espressamente richiamato dall'elenco; nei contratti di appalto, quale è ordinariamente la costruzione di nave o aeromobile di dimensioni significative, l'obbligo non è previsto. La qualificazione concreta del contratto va dunque verificata caso per caso dalle parti dello stesso che dovranno assumere la decisione relativa alla previsione della procedura arbitrale in parola (mediante l'inserimento nel proprio accordo della afferente clausola);

- il contratto di *leasing* di aeromobile, nave o unità da diporto: ove si tratti di *leasing* **finanziario**, l'orientamento prevalente è nel senso di ricondurlo alla nozione di "contratto finanziario" di cui all'art. 5, comma 1, con conseguente operatività della mediazione obbligatoria. L'art. 5, comma 3, lett. a), consente in tali casi di assolvere la condizione di procedibilità anche mediante il procedimento istituito ai sensi dell'art. 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario), ove applicabile *ratione materiae*. Per il *leasing* meramente operativo, la questione resta controversa e la mediazione è di regola facoltativa;

- i contratti di vendita di aeromobile, nave o unità da diporto: non figurano nell'elenco dell'art. 5, comma 1; la mediazione preventiva è facoltativa e si attiva solo in forza di una specifica clausola contrattuale.

- i contratti di logistica e di logistica integrata: nella loro struttura atipica, che aggrega prestazioni di trasporto, deposito, *handling*, mandato e servizi accessori (es. *labelling*), non figurano

([1]) Sulle possibili interferenze tra arbitrato qui trattato e mediazione eventualmente obbligatoria, vedi in modo più approfondito *infra*.

nell'elenco dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. Nei casi in cui la fattispecie concreta risulti qualificabile come contratto di **somministrazione** (artt. 1559 ss. c.c.) – espressamente richiamato dall'elenco – la mediazione costituisce invece condizione di procedibilità *ex lege*; in ogni altra ipotesi la mediazione preventiva è facoltativa e opera solo ove prevista da clausola contrattuale (cfr. art. 5-*sexies*);

- il contratto di spedizione (art. 1737 c.c.), quale mandato con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mandante: non è ricompreso nell'elenco dell'art. 5, comma 1; la mediazione preventiva è facoltativa, salvo che la fattispecie concreta integri la figura dello spedizioniere-vettore ex art. 1741 c.c., nel qual caso valgono le considerazioni svolte per il contratto di trasporto;

- i contratti relativi ad attività spaziali (lancio, operazione in orbita, servizi satellitari, fornitura di piattaforme e componenti, *in-orbit servicing*): non sono ricompresi nell'elenco dell'art. 5, comma 1; la mediazione preventiva è facoltativa e opera in forza di clausola contrattuale, fermi il quadro regolatorio nazionale introdotto dalla legge 13 giugno 2025, n. 89 (Disposizioni in materia di economia dello spazio) – ivi inclusi il regime autorizzatorio e i poteri di vigilanza dell'Agenzia Spaziale Italiana, il regime di responsabilità oggettiva degli operatori e l'obbligo di copertura assicurativa –, la normativa in materia di controlli sulle esportazioni e di beni a duplice uso e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia spaziale.

** * **

1.2 STRUMENTI ADR AMMINISTRATIVI E SETTORIALI – L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART)

Accanto alla mediazione civile e commerciale, l'ordinamento prevede strumenti amministrativi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), talora configurati come tentativo obbligatorio di conciliazione, operanti in settori specifici. Ai fini del presente documento rilevano in particolare:

- Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214. Con la Disciplina adottata con delibera n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023, in attuazione dell'art. 37, comma 3, lett. h) d.l. 201/2011 e dell'art. 10 della l. 5 agosto 2022, n. 118, l'Autorità ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi dinanzi al Servizio Conciliazioni ART (tramite la piattaforma ConciliaWeb), alle Camere di Conciliazione delle CCIAA ovvero agli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui all'art. 141-*decies*, comma 1, Codice del consumo. Fino al suo esperimento, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile e i termini per agire in giudizio sono sospesi. La condizione di procedibilità si considera comunque avverata decorsi 30 giorni dalla proposizione dell'istanza. Lo svolgimento del tentativo non preclude la richiesta di provvedimenti urgenti e cautelari all'autorità giudiziaria.

- L'ambito oggettivo di tale conciliazione obbligatoria è attualmente circoscritto alle **controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti/consumatori aventi ad oggetto i diritti dei passeggeri** riconosciuti dai regolamenti UE applicabili (regg. (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (CE) n. 1371/2007 e (UE) 2021/782, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011) e dagli atti di regolazione dell'ART. In base all'attuale perimetro applicativo, l'ADR dinanzi all'ART non riguarda i contratti B2B di trasporto di merci, costruzione, *leasing* o vendita trattati nel presente documento, ma può rilevare in presenza di controversie connesse ai diritti dei passeggeri.

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) *ex* art. 128-*bis* TUB: può rilevare, quale strumento idoneo ad assolvere la condizione di procedibilità *ex* art. 5, comma 3, lett. a), d.lgs. 28/2010, nelle controversie da contratti bancari e finanziari (ivi incluso, secondo l'orientamento prevalente, il *leasing* finanziario, come sopra già indicato) nei limiti di valore e di competenza oggettiva stabiliti dalle disposizioni della Banca d'Italia.

- Procedure ADR consumeristiche *ex* Titolo II-bis della Parte V del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2015 n. 130 di attuazione della direttiva 2013/11/UE: strumenti volontari per il consumatore (artt. 141 e ss.), accompagnati da obblighi informativi a carico del professionista stabilito in Italia (art. 141-*sexies*). La scelta arbitrale qui trattata non riguarda le eventuali controversie che vedono coinvolti soggetti tali da poter essere definiti, ai sensi della normativa applicabile, come consumatori; in ogni caso, deve esser rammentato che la partecipazione a tali procedure non preclude al consumatore la via giurisdizionale.

** * **

1.3 CONVENZIONI INTERNAZIONALI E LIMITI AL COMPROMESSO IN ARBITRI

In termini generali ma, comunque, rilevanti, deve essere rammentato che nel settore dei trasporti e della navigazione operano fonti pattizie internazionali che potrebbero porre "condizioni operative" al compromesso in arbitri o condizionare l'efficacia della clausola compromissoria. In via esemplificativa: la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) per il trasporto stradale internazionale di merci (che all'art. 33 ammette la clausola arbitrale subordinatamente all'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte degli arbitri), la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per il trasporto aereo di persone e di merci (art. 34, che consente l'arbitrato per le controversie derivanti dal contratto di trasporto merci alle condizioni ivi previste), le Regole dell'Aja-Visby per il trasporto marittimo di merci. Resta parimenti rilevante la disciplina del Codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.) e, per le unità da diporto, il Codice della nautica da diporto di cui al d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. È ovvio che tali considerazioni in termini di scelta della procedura arbitrale applicabile spettano alle parti del contratto e dovranno essere monitorate e gestite caso per caso.

** * **

1.4 ESCLUSIONE CONTRATTUALE DELL'OBBLIGO DI MEDIAZIONE PREVENTIVA

La possibilità di escludere contrattualmente l'obbligo di mediazione preventiva va distinta a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria *ex* lege o di mediazione contrattuale:

a) <u>Mediazione obbligatoria *ex* art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010</u>

La mediazione prevista per le materie elencate dall'art. 5, comma 1, è condizione di procedibilità posta a tutela di interessi pubblici (deflazione del contenzioso civile, promozione della risoluzione consensuale delle liti): l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Si tratta pertanto di una condizione non disponibile dalle parti e non derogabile per via pattizia: una clausola che pretendesse di escludere l'obbligo di mediazione nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, sarebbe nulla per violazione di norma imperativa. Le parti potranno al più scegliere – ove consentito dall'art. 5, comma 3 – di assolvere la condizione di procedibilità ricorrendo a procedure settoriali equipollenti (ABF, Camera di conciliazione CONSOB, procedure IVASS, ecc.). Analogamente, non è derogabile l'obbligo di esperire eventuali tentativi obbligatori di conciliazione previsti da fonti

speciali (es. Servizio Conciliazioni ART per le controversie sui diritti dei passeggeri, ancorché non rilevante ai fine del presente esame).

b) Mediazione contrattuale *ex* art. 5-*sexies* d.lgs. 28/2010

Diversa è l'ipotesi della mediazione pattizia introdotta espressamente dalle parti nel contratto: l'attivazione del tentativo di mediazione diventa condizione di procedibilità (anche in sede arbitrale: la norma prevede espressamente che "il giudice o l'arbitro", su eccezione di parte entro la prima udienza, provveda ai sensi dell'art. 5, comma 2) solo in forza della scelta negoziale. Rientra perciò nell'autonomia privata delle parti di: (i) non inserire alcuna clausola di mediazione; (ii) prevedere una clausola di mediazione facoltativa; (iii) espungere, con successivo accordo, una clausola di mediazione già pattuita. L'esclusione pattizia della mediazione – come sopra già detto – è pienamente lecita nelle materie non ricomprese nell'art. 5, comma 1, e produce l'effetto di consentire alle parti di adire direttamente l'arbitro o il giudice ordinario, senza preventivo tentativo conciliativo.

c) Rapporto con la clausola compromissoria

L'esclusione o rinuncia alla mediazione contrattuale non incide sulla validità della clausola compromissoria, la quale costituisce separato ed autonomo accordo di deferimento della lite agli arbitri (art. 808 c.p.c. e art. 808-quater c.p.c.). Nulla osta, pertanto, a configurare clausole "*monostep*", limitate al solo arbitrato, salve le ipotesi in cui la mediazione sia imposta da norma inderogabile.

d) Conformità con la normativa ADR

L'esclusione contrattuale della mediazione, limitata ai casi in cui la stessa non costituisca condizione di procedibilità *ex* lege (o condizione imposta da discipline settoriali), è conforme sia al d.lgs. 28/2010 sia al d.lgs. 206/2005. Ancorché non oggetto dello scopo della presente analisi, vale la pena precisare che nei rapporti B2C, inoltre, resta ferma per il consumatore l'irrinunciabile facoltà di accesso alle procedure ADR previste dagli artt. 141 ss. Codice del consumo, nonché il principio di cui all'art. 143 del medesimo codice, secondo cui sono irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore. In tali rapporti la clausola di esclusione dell'ADR, ove inserita in condizioni generali, va vagliata anche alla luce dell'art. 33 ss. Codice del consumo in materia di clausole vessatorie.

e) Mediazione obbligatoria *ex lege* residuale nelle fattispecie contrattuali del settore trasporti e navigazione

Pur nell'adozione di clausole arbitrali "*monostep*" prive del preliminare tentativo di mediazione, l'obbligatorietà del tentativo *ex* art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 resta operante nelle fattispecie contrattuali del settore qui trattato che risultino, in concreto, riconducibili alle materie tipizzate dall'elenco. Rilevano, in particolare: (i) i contratti di **costruzione** di aeromobile, nave o unità da diporto qualificabili come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., espressamente richiamato dall'elenco (resta esclusa, invece, la mediazione obbligatoria per i contratti di appalto ex art. 1655 c.c., tipicamente ricorrenti per i cantieri di maggiori dimensioni); (ii) i contratti di ***leasing*** di aeromobile, nave o unità da diporto di natura **finanziaria**, in quanto riconducibili alla nozione di contratti bancari e finanziari rilevante ai fini dell'elenco, con facoltà di assolvere la condizione di procedibilità anche mediante il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario *ex* art. 128-*bis* t.u.b., ove applicabile *ratione materiae*, come richiamato dall'art. 5, comma 3, lett. a), del medesimo decreto; (iii) i contratti di **logistica integrata** nei quali, per la prevalenza di prestazioni di beni o servizi erogati con carattere di continuità, il rapporto sia riqualificabile come contratto di **somministrazione** ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., anch'esso espressamente richiamato dall'elenco.

In tali ipotesi, pur restando valida e autonoma la clausola compromissoria *ex* art. 808 c.p.c., l'arbitro – secondo l'orientamento prevalente, che valorizza l'espresso richiamo alla figura dell'arbitro contenuto nell'art. 5-*sexies*, comma 1, d.lgs. 28/2010 (ove è previsto che "*il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2*") – può essere tenuto a disporre, su eccezione di parte entro la prima udienza, l'esperimento del tentativo di mediazione, con conseguente temporanea improcedibilità della domanda arbitrale. La condizione di procedibilità non è derogabile per via pattizia (cfr. sub *a)* che precede). Una espressa riserva in tal senso è stata pertanto inserita, in via di cautela, nelle clausole §§ 2.2, 2.3 e 2.7 del presente documento.

** ** * ** **

2. CLAUSOLE COMPROMISSORIE – TEMPLATE

Le clausole sono formulate per rapporti tra operatori professionali([2]). Ove la clausola sia inserita in condizioni generali di contratto predisposte da un solo contraente, resta ferma la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, delle convenzioni internazionali applicabili e i limiti al compromesso in arbitri di cui all'art. 806 c.p.c.

Nelle clausole suggerite si fa volutamente espresso riferimento esclusivamente ad ICA – International Chamber of Arbitration: resta da valutare la eventuale necessità di fare menzione anche alla funzione di Primavera Forense S.r.l., argomento questo che potrà però essere compiutamente affrontato all'esito della decisione dei soggetti rilevanti riguardo alla metodologia di rapporto (recte, natura giuridica dello stesso) che verrà applicata al fine di consentire a ICA – International Chamber of Arbitration l'uso della funzione dell'altra (e quindi, di Primavera Forense S.r.l.).

** * **

2.1 CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI

«*Le parti convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di trasporto di merci, o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione e scioglimento del contratto, alla determinazione del nolo e dei corrispettivi accessori, alle controstallie, al risarcimento dei danni per perdita totale o parziale, avaria, manomissione o ritardo nella riconsegna delle cose trasportate, alla responsabilità del vettore e dei suoi ausiliari, alle azioni di rivalsa e di regresso tra le parti – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte

([2]) Ecco pertanto che, nell'eventualità della presenza in ambiti contrattuali differenti da quelli qui espressamente trattati, di una parte qualificabile come consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005, la clausola compromissoria dovrà essere verificata alla luce degli artt. 33 ss. Codice del consumo, con necessità, ove ricorrano i presupposti, di trattativa individuale o di approvazione specifica per iscritto.

entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.»

Nota per il redattore del contratto. Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili e i limiti al compromesso in arbitri previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica modalità di trasporto – tra cui, in quanto compatibili, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) per il trasporto internazionale stradale di merci, le Regole dell'Aja-Visby per il trasporto marittimo di merci e la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per il trasporto aereo.

** * **

2.2 CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI AEROMOBILE, NAVE O UNITÀ DA DIPORTO

«*Le parti – rispettivamente committente e costruttore – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di costruzione [di aeromobile / di nave / di unità da diporto], o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, al rispetto del progetto e delle specifiche tecniche, ai tempi di consegna e alle penali per il ritardo, all'esecuzione delle prove e dei collaudi e all'accettazione del bene, ai vizi, difetti di costruzione, mancanza di qualità promesse e difformità del manufatto, alle varianti in corso d'opera e al relativo compenso, al pagamento del corrispettivo e delle rate di stato avanzamento lavori, alla fornitura dei materiali e all'operato di subappaltatori, al trasferimento della proprietà e alle garanzie post-consegna – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento, ivi inclusi, ove ammessi, provvedimenti di natura tecnico-cautelare quali l'accertamento tecnico preventivo e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.

Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili della normativa applicabile in materia di costruzione di aeromobile, nave o unità da diporto, con particolare riferimento alla forma dell'atto, all'iscrizione del bene nei pubblici registri (Registro Aeronautico Nazionale per gli aeromobili, Registri navali per le navi, registri previsti dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 per le unità da diporto) e alla trascrizione dei relativi atti.»

Nota per il redattore del contratto. Resta ferma, nei casi in cui il rapporto sia qualificabile come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. (espressamente richiamato dall'elenco di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010), la facoltà dell'arbitro di disporre, su eccezione di parte entro la prima udienza, l'esperimento del tentativo di mediazione, in coerenza con quanto chiarito al § 1.4, lett. *e)*, del presente documento.

** * **

2.3 CONTRATTO DI *LEASING* DI AEROMOBILE, NAVE O UNITÀ DA DIPORTO

«*Le parti – rispettivamente concedente e utilizzatore – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di leasing [di aeromobile / di nave / di unità da diporto], o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, al pagamento dei canoni e dei corrispettivi accessori, al calcolo degli interessi e delle indicizzazioni, all'esercizio dell'opzione di acquisto o di riscatto, alla risoluzione del contratto per inadempimento, alla restituzione o alla riallocazione del bene e alle relative penali, allo stato di conservazione del bene, ai vizi, difetti e mancanza di qualità e ai rimedi esperibili dall'utilizzatore nei rapporti con il fornitore, alla copertura assicurativa, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento, ivi inclusi, ove ammessi, i provvedimenti d'urgenza finalizzati alla restituzione del bene al concedente in caso di risoluzione del contratto.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.»

Nota per il redattore del contratto. Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili applicabili al *leasing* finanziario, ivi comprese quelle di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 (commi 136-140).

** * **

2.4 CONTRATTO DI VENDITA DI AEROMOBILE

«*Le parti – rispettivamente venditore e acquirente – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di vendita di aeromobile, o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, alla validità ed efficacia del trasferimento della proprietà, alla consegna dell'aeromobile e dei relativi documenti di bordo e di navigabilità, al pagamento del prezzo e delle somme accessorie, ai vizi occulti, alla mancanza di qualità e alle difformità rispetto a quanto pattuito, alla situazione di aeronavigabilità e manutentiva alla data del trasferimento, alle garanzie convenzionali e di legge, agli oneri connessi all'iscrizione e alla cancellazione dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN) – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA*

– International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.

Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili del Codice della navigazione in materia di forma dell'atto di trasferimento della proprietà dell'aeromobile e di relativa pubblicità nei pubblici registri, nonché le norme imperative applicabili ai trasferimenti transfrontalieri e alla registrazione internazionale di diritti e garanzie sugli aeromobili.»

** * **

2.5 CONTRATTO DI VENDITA DI NAVE

«*Le parti – rispettivamente venditore e acquirente – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di vendita di nave, o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, alla validità ed efficacia del trasferimento della proprietà, alla consegna del bene e dei documenti di bordo, al pagamento del prezzo e delle somme accessorie, ai vizi occulti, alla mancanza di qualità e alle difformità rispetto a quanto pattuito, allo stato di classe e di navigabilità alla data del trasferimento, all'eventuale sussistenza di privilegi e ipoteche gravanti sulla nave, agli oneri connessi all'iscrizione, alla trascrizione e alla cancellazione dai registri navali – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento, ivi inclusi, ove ammessi, i provvedimenti conservativi e cautelari sulla nave compatibili con la disciplina del sequestro conservativo di nave.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.

Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili del Codice della navigazione in materia di forma scritta dell'atto di trasferimento della proprietà della nave, di trascrizione nei registri di iscrizione della nave e di opponibilità

ai terzi, nonché le norme imperative applicabili alle navi iscritte in registri esteri o soggette a regimi di bandiera di Stati di libera iscrizione, non vincolati al requisito del genuine link *previsto all'Articolo 91 UNCLOS*.»

** * **

2.6 CONTRATTO DI VENDITA DI UNITÀ DA DIPORTO

«*Le parti – rispettivamente venditore e acquirente – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di vendita di unità da diporto, o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, alla validità ed efficacia del trasferimento della proprietà, alla consegna dell'unità e dei documenti di bordo (ivi compresi, ove previsti, licenza di navigazione, certificato di sicurezza, dichiarazione di conformità CE e manuale del proprietario), al pagamento del prezzo e delle somme accessorie, ai vizi occulti, alla mancanza di qualità promesse e alle difformità rispetto a quanto pattuito, allo stato dei motori, degli apparati e delle dotazioni di sicurezza, agli oneri connessi all'iscrizione, alla trascrizione e alla cancellazione nei registri delle unità da diporto o nell'archivio telematico centrale – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.»

Nota per il redattore del contratto. Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili del Codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.) e del relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento alla forma dell'atto, all'iscrizione dell'unità e alla pubblicità degli atti di trasferimento. Qualora l'acquirente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la presente clausola compromissoria dovrà essere oggetto di specifica trattativa individuale e, ove applicabile, di separata approvazione per iscritto, ferme le tutele inderogabili di cui agli artt. 33 ss. Codice del consumo e la facoltà di accesso alle procedure ADR consumeristiche di cui agli artt. 141 ss. del medesimo codice.

** * **

2.7 CONTRATTO DI LOGISTICA E LOGISTICA INTEGRATA

«*Le parti – rispettivamente committente e operatore logistico – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di logistica [o di logistica integrata], o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, alla pianificazione e gestione delle attività di trasporto, deposito,* handling, *imballaggio,* picking, packaging, labelling, *inventariazione, tracciabilità, gestione dei flussi informativi e dei magazzini, agli adempimenti doganali e amministrativi, alla responsabilità per perdita, avaria o ritardo nelle merci affidate, alla gestione dei resi e della*

logistica inversa, ai livelli di servizio (SLA) e alle penali per mancato raggiungimento degli stessi, al calcolo dei corrispettivi e alle revisioni tariffarie, al subaffidamento delle prestazioni a terzi (sub-vettori, depositari o terzisti) e alla relativa responsabilità, al trattamento dei dati e alla riservatezza delle informazioni gestite, alle garanzie e alle coperture assicurative, alla restituzione o riallocazione delle merci al termine del rapporto – sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento, ivi inclusi, ove ammessi, i provvedimenti d'urgenza funzionali al ripristino dell'operatività del servizio ovvero alla riconsegna o messa a disposizione delle merci al committente.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.»

Nota per il redattore del contratto. Resta ferma, nei casi in cui il rapporto, per la prevalenza di prestazioni di beni o servizi erogati con carattere di continuità, sia qualificabile come contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c. (espressamente richiamato dall'elenco di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010), la facoltà dell'arbitro di disporre, su eccezione di parte entro la prima udienza, l'esperimento del tentativo di mediazione, in coerenza con quanto chiarito al § 1.4, lett. e), del presente documento. È fatta salva, infine, la disciplina a tutela della parte eventualmente qualificabile come consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005. Restano altresì espressamente salve le disposizioni inderogabili e i limiti al compromesso in arbitri previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alle singole fasi di trasporto ricomprese nel servizio logistico – segnatamente, in quanto compatibili, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) per il trasporto stradale internazionale di merci, le Regole dell'Aja-Visby per il trasporto marittimo di merci e la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per il trasporto aereo – nonché la disciplina imperativa in materia di responsabilità del vettore e del depositario di cui agli artt. 1693 ss. e 1766 ss. c.c.

** * **

2.8 CONTRATTO DI SPEDIZIONE

«*Le parti – rispettivamente committente e spedizioniere – convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto di spedizione, qualificato come mandato ai sensi dell'art. 1737 c.c., o comunque ad esso connessa – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, alla conclusione dei contratti di trasporto e dei contratti accessori con i vettori e con gli altri ausiliari, alla scelta della modalità, del percorso e dei mezzi di trasporto, al pagamento del compenso di spedizione, del nolo e delle spese anticipate, al diritto di ritenzione dello spedizioniere ai sensi dell'art. 1721 c.c., alla responsabilità dello spedizioniere per la scelta del vettore e per l'operato dei propri ausiliari, all'eventuale assunzione da parte dello stesso delle obbligazioni del vettore ai sensi dell'art. 1741 c.c., agli adempimenti doganali, assicurativi e documentali, alle azioni di rivalsa e di regresso nei confronti dei vettori e dei sub-spedizionieri – sarà devoluta in via esclusiva ad*

arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.

Nota per il redattore del contratto. Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili applicabili al contratto di spedizione di cui agli artt. 1737 ss. c.c., con particolare riferimento alla figura dello spedizioniere-vettore previsto dall'art. 1741 c.c. e al conseguente cumulo con la disciplina del contratto di trasporto, nonché le disposizioni inderogabili e i limiti al compromesso in arbitri previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla modalità di trasporto in concreto adottata (tra cui, in quanto compatibili, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – CMR –, le Regole dell'Aja-Visby e la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999). È fatta salva, infine, la disciplina a tutela della parte eventualmente qualificabile come consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005.

** * **

2.9 CONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITÀ SPAZIALI

«*Le parti convengono espressamente che ogni controversia derivante dal presente contratto avente ad oggetto* [attività spaziali] – *ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di lancio, immissione, mantenimento in orbita e disattivazione di oggetti spaziali, la fornitura di servizi di accesso allo spazio, di servizi satellitari di telecomunicazione, di osservazione della Terra e di navigazione, la realizzazione, l'approvvigionamento e la vendita di componenti, piattaforme e segmenti di terra, le attività di manifattura in orbita, di* in-orbit servicing *e di rimozione di detriti spaziali – o comunque ad esso connessa, ivi incluse quelle relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto, al rispetto delle specifiche tecniche di missione, alle prove e ai collaudi di terra e in orbita, al rispetto delle finestre di lancio e dei programmi di missione, ai vizi, difetti e difformità, alle garanzie post-lancio e post-messa in servizio, alla ripartizione dei rischi di lancio e di missione, alle reciproche rinunce alle azioni (*cross-waivers of liability*), all'allocazione della responsabilità verso i terzi, alle coperture assicurative obbligatorie e volontarie, alla titolarità ed all'uso di dati,* software*, codici sorgente, immagini e segnali trasmessi, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ai regimi di controllo delle esportazioni e di* dual use *– sarà devoluta in via esclusiva ad arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., secondo il Regolamento Arbitrale di ICA – International Chamber of Arbitration, reperibile sul sito dell'organismo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.*

In via ordinaria il giudizio arbitrale sarà deciso da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità al predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 809 c.p.c. In alternativa, per le controversie di valore non eccedente euro 100.000,00 (centomila/00), su concorde richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte attrice non contestata dall'altra parte

entro venti giorni dalla comunicazione della domanda di arbitrato, il procedimento si svolgerà in forma accelerata innanzi ad un Arbitro Unico nominato in conformità al medesimo Regolamento.

Il Collegio arbitrale o, nei casi di procedura accelerata, l'Arbitro Unico, su domanda di parte, potrà concedere tutte le misure cautelari che non siano vietate da norme inderogabili applicabili al procedimento, tenuto conto della specificità tecnica della materia e della eventuale necessità di preservare l'operatività della missione, l'integrità degli oggetti spaziali e la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo tecnologico e di sicurezza.

Le parti designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura arbitrale "ICA – International Chamber of Arbitration", con sede in Roma, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell'epigrafe del presente contratto. Il giudizio arbitrale si svolgerà in Roma o in modalità telematica.»

Nota per il redattore del contratto. Restano espressamente salve le disposizioni inderogabili della legge 13 giugno 2025, n. 89 (Disposizioni in materia di economia dello spazio) e dei relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento al regime autorizzatorio delle attività spaziali, al principio di territorialità ivi previsto, ai poteri di vigilanza, controllo e sanzione dell'Agenzia Spaziale Italiana, al duplice regime di responsabilità oggettiva e per colpa in capo agli operatori spaziali e all'obbligo di copertura assicurativa, con massimale legale fissato in euro 100 milioni per sinistro, salve le fasce di rischio e le modulazioni previste dai decreti attuativi, nonché la disciplina sovranazionale eventualmente applicabile alle attività spaziali. Restano altresì fermi gli obblighi internazionali discendenti dai trattati in materia spaziale ratificati dall'Italia – segnatamente, il Trattato sui princìpi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972 e la Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 14 gennaio 1975 – nonché le limitazioni al compromesso in arbitri e all'arbitrabilità derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso applicabile alle controversie di cui alla presente clausola. Così come resta ferma la facoltà delle parti di convenire, con separato patto compromissorio o successivo accordo, l'applicazione delle Regole Opzionali della Corte Permanente di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative alle attività spaziali (PCA Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities, 2011), ove ne ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi.

** * ** * **

Sottopongo quindi alla vostra cortese attenzione le clausole e le note di cui al presente scritto, pronto ad approfondire con voi tutti gli aspetti che riterrete.

Vi saluto con

Cordialità vivissima.

Maurizio Corain

